



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE MARCHE

Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA
CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403

sito internet: www.figcmarche.it

e-mail: cr.marche01@lnd.it

pec: marche@pec.figcmarche.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 217 del 20/04/2026

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da
Avv. Piero Paciaroni – Presidente
Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente
Avv. Francesco Scaloni – Componente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente
Dott.ssa Donatella Bordi – Componente
Avv. Francesco Paoletti – Componente
Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 20 aprile 2026, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, ha pronunciato il seguente provvedimento

Procedimento n. 18/TFT 2025/2026

Dispositivo n. 18/TFT 2025/2026

a seguito del deferimento n. 24796/438 pfi PM/rm del 23 marzo 2026 a carico della Sig.ra NAPOLEONI MARIA e della Società POL.D. SPES VALDASO 1993
ha pronunciato il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, visto l'art. 127 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- alla sig.ra NAPOLEONI MARIA l'inibizione per 2 (due) mesi;
- alla società POL.D. SPES VALDASO l'ammenda di € 200,00 (duecento/00) e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali per la Stagione Sportiva 2026/2027.

Dichiara la chiusura del procedimento.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 20 aprile 2026.

Il Relatore
F.to in originale
Giovanni Spanti

Il Presidente
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 20 aprile 2026

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

* * *

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 209 - RIUNIONE DEL 13 APRILE 2026

Decisione n. 16/TFT 2025/2026 relativa al
deferimento Prot. 24127/51 pfi PM/rg del 16 marzo 2026

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da
Avv. Piero Paciaroni – Presidente
Avv. Francesco Scaloni – Componente
Dott. Lorenzo Casagrande – Componente
Dott.ssa Donatella Bordi – Componente
Avv. Francesco Paoletti – Componente
nella riunione del 13 aprile 2026 tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi ha pronunciato la seguente decisione

Il deferimento

Con provvedimento del 16 marzo 2026 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito **la società A.P.D. Sant'Antonio** rispondere~a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Roberto Settembri, Massimo Settembri, Dino Puccianti e Kasem Hoxha così come riportati nei seguenti capi di incolpazione formulati con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini e notificata: " - **sig. Roberto Settembri**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.P.D. Sant'Antonio: violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.P.D. Sant'Antonio, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Kasem Hoxha nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.P.D. Sant'Antonio ai seguenti incontri, tutti valevoli per il campionato Under 15 Provinciale: Sambenedettese – Sant'Antonio del 20.10.2024, Unione Piazza Immacolata - Sant'Antonio del 28.10.2024, Sant'Antonio – Pol. Villa Pigna del 30.10.2024, Sant'Antonio - Sambenedettese del 17.11.2024, Sant'Antonio – Borgo Solestà dell'11.12.2024, Sant'Antonio – Unione Piazza Immacolata del 3.1.2025, Comunanza - Sant'Antonio del 25.1.2025, Sant'Antonio – Atletico Azzurra Colli del 2.2.2025, Piceno Football Team - Sant'Antonio dell'8.2.2025, Borgo Solestà - Sant'Antonio del 16.2.2025, Sant'Antonio - Porta Romana SQ B del 16.3.2025, Sant'Antonio – Comunanza del 23.4.2025 e Sant'Antonio - Piceno Football Team del 27.4.2025; nonché ancora per

avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l' idoneità alla stessa; - **sig. Dino Puccianti**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.P.D. Sant'Antonio: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.P.D. Sant'Antonio nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Kasem Hoxha, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione dei seguenti incontri tutti valevoli per il campionato Under 15 Provinciale: Comunanza -Sant'Antonio del 25.1.2025, Sant'Antonio – Atletico Azzurra Colli del 2.2.2025, Borgo Solestà - Sant'Antonio del 16.2.2025, Sant'Antonio - Porta Romana SQ B del 16.3.2025, Sant'Antonio – Comunanza del 23.4.2025 e Sant'Antonio - Piceno Football Team del 27.4.2025; - **sig. Massimo Settembri**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.P.D. Sant'Antonio: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.P.D. Sant'Antonio nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Kasem Hoxha, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione dei seguenti incontri valevoli per il campionato Under 15 Provinciale: Sambenedettese – Sant'Antonio del 20.10.2024, Unione Piazza Immacolata - Sant'Antonio del 28.10.2024, Sant'Antonio – Pol. Villa Pigna del 30.10.2024, Sant'Antonio – Borgo Solestà dell'11.12.2024 e Sant'Antonio – Unione Piazza Immacolata del 3.1.2025;- **sig. Kasem Hoxha**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.P.D. Sant'Antonio: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.P.D. Sant'Antonio, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato Under 15 Provinciale: Sambenedettese – Sant'Antonio del 20.10.2024, Unione Piazza Immacolata - Sant'Antonio del 28.10.2024, Sant'Antonio – Pol. Villa Pigna del 30.10.2024, Sant'Antonio - Sambenedettese del 17.11.2024, Sant'Antonio – Borgo Solestà dell'11.12.2024, Sant'Antonio – Unione Piazza Immacolata del 3.1.2025, Comunanza - Sant'Antonio del 25.1.2025, Sant'Antonio – Atletico Azzurra Colli del 2.2.2025, Piceno Football Team - Sant'Antonio dell'8.2.2025, Borgo Solestà - Sant'Antonio del 16.2.2025, Sant'Antonio - Porta Romana SQ B del 16.3.2025, Sant'Antonio – Comunanza del 23.4.2025 e Sant'Antonio - Piceno Football Team del 27.4.2025, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva”.

Con provvedimento del 17 marzo 2026 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l'odierna riunione, con l'avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant'altro ritenuto utile ai fini della difesa.

Il dibattimento

Alla riunione di trattazione, come sopra fissata, erano presenti mediante collegamento telematico:

- l'avv. ANTONIO CIOFFI in rappresentanza della Procura,
- il Sig. DAMIANO MAZZONI, dirigente accompagnatore, per la società deferita A.P.D. SANT'ANTONIO,

Il patteggiamento

- Prima dello svolgimento dell'odierna udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, il rappresentante della Procura ha comunicato al Tribunale che era stato raggiunto con la società deferita un accordo per la definizione del procedimento ai sensi dell'art. 127 C.G.S. con proposta di applicazione delle seguenti sanzioni:

- per la Società A.P.D. SANT'ANTONIO sanzione base € 1.733,00 (millesettecentotrentatre/00) di ammenda, ridotta di 1/3, sanzione finale € 1.300,00 (milletrecento/00) e 13 punti di penalizzazione da scontare nel campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali nella stagione sportiva 2026/2027.

Il Tribunale ha trattenuto il procedimento per la decisione in camera di consiglio in relazione all'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti: al termine della discussione ha letto alle parti il relativo dispositivo.

Il Tribunale Federale Territoriale

- visto l'art. 127, comma 3 cit., secondo il quale *"nel caso in cui l'organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l'efficacia con apposita decisione"*;

- rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

accoglie

la richiesta di applicazione delle sanzioni formulata ex art. 127 C.G.S. e dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- alla Società A.P.D. SANT'ANTONIO l'ammenda di € 1.300,00 (milletrecento/00) e 13 punti di penalizzazione da scontare nel campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali nella stagione sportiva 2026/2027.

Dichiara la chiusura del procedimento.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 13 aprile 2026.

Il Relatore
Francesco Scaloni

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 17 aprile 2026

Il Segretario
Alver Torresi

Decisione n. 17/TFT 2025/2026 relativa al
deferimento Prot. 24633/433 pfi 25-26PM/ag del 19 marzo 2026

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 13 aprile 2026 tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi ha pronunciato la seguente decisione.

Il deferimento

Con provvedimento del 19 marzo 2026 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti sotto indicati per rispondere:

1.- **il sig. Davide Cesetti**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Union Calcio S.G.:

a.- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Union Calcio S.G., omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Adam Salami nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierata dalla società Union Calcio S.G. alle gare Union Calcio S.G. – Atletico Calcio Porto Sant'Elpidio disputata l'11.10.2025 e Spes Valdasio – Union Calcio S.G. disputata il 18.10.2025, entrambe valevoli per il girone 18 del campionato Under 17 Provinciali; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

b.- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Union Calcio S.G. – Atletico Calcio Porto Sant'Elpidio disputata l'11.10.2025 e valevole per il girone 18 del campionato Under 17 Provinciali, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Union Calcio S.G. nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Adam Salami, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

2.- il sig. **Adam Salami**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Union Calcio S.G.:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Union Calcio S.G., alla gara Union Calcio S.G. – Atletico Calcio Porto Sant'Elpidio disputata l'11.10.2025 e valevole per il girone 18 del campionato Under 17 Provinciali, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

3.- la società A.S.D. Union Calcio S.G. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Davide Cesetti ed Adam Salami all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Con provvedimento del 20 marzo 2026 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l'odierna riunione, con l'avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant'altro ritenuto utile ai fini della difesa.

Il dibattimento

Alla riunione di trattazione, come sopra fissata, era presente mediante collegamento telematico il rappresentante della Procura federale, avv. Antonio Cioffi; nessuno per i deferiti.

Il rappresentante della procura ha illustrato i motivi del deferimento ed ha ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati ed ha quindi richiesto l'applicazione delle sanzioni come verbalizzate in atti.

La decisione

Il Tribunale federale territoriale ritiene che il deferimento vada accolto in quanto dall'esame della documentazione depositata in atti dalla Procura emerge che il calciatore sig. Adam Salami ha preso parte in posizione irregolare in quanto non tesserato, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. UNION CALCIO SG alla gara Spes Valdaso 1993 – Union Calcio SG disputata il 18,10.2025, valevole per il girone 18 del campionato Under 17 Provinciali.

Inoltre è emerso che lo stesso calciatore ha preso parte, sempre non tesserato, alla gara Union Calcio SG – Atletico Calcio Porto Sant'Elpidio disputata l'11.10.2025.

Accertata la partecipazione dell'Adam Salami, non tesserato, alla prima gara il Giudice Sportivo nel C.U. n. 35 del 22/10/2025 ha sanzionato la società A.S.D. UNION CALCIO SG "con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di Spes Valdaso 1993 3 – Union Calcio SG", ha inibito "sino al 20.11.2025 il signor Cesetti David quale unico dirigente presente in distinta" ed ha trasmesso gli atti alla procura federale per le iniziative di sua competenza.

Quindi la procura ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti dei suddetti soggetti deferiti ovvero il presidente all'epoca dei fatti dotato di poteri di rappresentanza della società, il calciatore e la società che risponde a titolo di responsabilità diretta per gli atti ed i comportamenti sopra descritti, notificando prima l'avviso di conclusioni delle indagini e poi l'atto di deferimento in esame.

Risulta evidente che la partecipazione alla gara in posizione irregolare del calciatore Adam Salami è provata e di ciò sono chiamati a rispondere, oltre al dirigente accompagnatore già sanzionato, il Presidente, il calciatore e la società stessa.

Per tale violazione il Tribunale ritiene giusto irrogare le sanzioni come richieste dalla Procura e precisamente al presidente sig. CESETTI DAVIDE l'inibizione per 4 (quattro) mesi; - al calciatore SALAMI ADAM la squalifica per 3 gare da scontarsi in gare ufficiali; - alla società A.S.D. UNION CALCIO S.G. l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) e 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato Allievi Under 17 Provinciali per la Stagione Sportiva 2026/2027.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone, in accoglimento del deferimento, le seguenti sanzioni:

- al sig. CESETTI DAVIDE l'inibizione per 4 (quattro) mesi;
- al calciatore SALAMI ADAM la squalifica per 3 gare da scontarsi in gare ufficiali;
- alla società A.S.D. UNION CALCIO S.G. l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) e 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato Allievi Under 17 Provinciali per la Stagione Sportiva 2026/2027.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 13 aprile 2026.

Il Relatore
Francesco Paoletti

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 17 aprile 2026

Il Segretario
Alver Torresi

Pubblicato in Ancona ed affisso all'albo del C.R. M. il 20/04/2026

Il Segretario
(Angelo Castellana)

Il Presidente
(Ivo Panichi)